



# Unione mese

## Notiziario mensile

Rif. n° u2345/04 del 27/04/2004

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

### RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO. LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

#### Premessa

In attuazione della legge 30 ottobre 2001, n. 366, l'art. 8 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha completamente modificato il titolo VI del libro VI del codice civile, dedicato alle società cooperative. Le nuove disposizioni tracciano una disciplina generale del fenomeno cooperativo, destinata ad essere integrata da leggi speciali che regolano le singole categorie di cooperative (art. 2520 cod. civ.).

Discostandosi dall'originaria distinzione prevista dall'art. 5 della legge delega tra *società cooperative costituzionalmente riconosciute e non riconosciute*, la nuova disciplina si caratterizza per l'introduzione di due tipologie societarie, appartenenti al medesimo genere delle cooperative:

- società cooperative a mutualità prevalente;
- società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Premesso che il legislatore ha inteso il requisito della mutualità quale comune denominatore di tutte le società cooperative, la distinzione tra le due tipologie riposa essenzialmente su un'opzione statutaria, che consente l'inserimento di apposite clausole di non lucratività (art. 2514) e sulla struttura organizzativa, determinata dal requisito della prevalenza (art. 2513).

Solo alle cooperative che presentano questi requisiti, che rientrano, evidentemente, nella prima delle tipologie menzionate, il legislatore ha riservato agevolazioni di carattere tributario (artt. 223-*duodecies* disp. att.), lasciando, invece, per tutte le altre cooperative le restanti agevolazioni, oltre che la possibilità di trasformarsi in società lucrative.

#### 1. La nuova disciplina delle società cooperative

Gli articoli da 2511 a 2520 contengono alcune previsioni di carattere generale, che danno un primo quadro dell'intera disciplina, ed alcune disposizioni specifiche in merito alle sole cooperative a mutualità prevalente.

La norma di apertura di questa sezione definisce le cooperative come società a capitale variabile con scopo mutualistico.

Il legislatore non ha offerto una definizione di questo requisito, che può ben essere interpretato, secondo una lettura tradizionale, come la possibilità di offrire ai propri soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Il successivo art. 2512 distingue tre diverse tipologie di società cooperative a mutualità prevalente, come di seguito indicate:

- *cooperative di consumi*: che svolgono la loro attività *prevalentemente* in favore di soci, consumatori o utenti di beni o servizi;



# Unione mese

## Notiziario mensile

- *cooperative di beni o servizi*: che si avvalgono *prevalentemente* delle prestazioni lavorative dei soci nello svolgimento della loro attività;
- *cooperative agricole*: che si avvalgono *prevalentemente* degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, nello svolgimento della loro attività.

Dalla lettura complessiva delle norme dedicate alla disciplina delle società cooperative, si osserva che neanche il requisito della **prevalenza** ottiene una precipua definizione, essendosi limitato il legislatore a stabilire i modi attraverso i quali la società deve darne evidenza.

L'art. 2513 ancora, infatti, la condizione della prevalenza ad un dato quantitativo e dispone che amministratori e sindaci debbano darne indicazione nella nota integrativa, se l'attività compiuta con i soci rispetto a quella compiuta con i terzi sia superiore al 50% del relativo totale.

Ove, invece, dovessero contestualmente realizzarsi più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali relative a ciascun comparto di attività.

Nelle *cooperative agricole*, invece, la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.

L'ultimo comma della disposizione in esame richiede, infine, alle cooperative l'iscrizione in un apposito albo, che il Ministro delle attività produttive dovrà appositamente istituire entro il 30 giugno 2004.

Al fine di beneficiare delle norme agevolative fiscali, il legislatore ha elencato una serie di condizioni che le società a mutualità prevalente devono necessariamente prevedere nei loro statuti.

Ai sensi dell'art. 2514, l'atto costitutivo deve vietare:

- la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei beni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- la remunerazione degli strumenti finanziari, ove emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società, diviene obbligatorio devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (di cui alla l. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 11), quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Giova precisare che il carattere della *prevalenza* non rappresenta un elemento costante nella vita delle società cooperative, potendo questo venir meno, sia per una scelta volontaria della società, sia per la violazione delle norme dettate dal legislatore a garanzia di questo requisito.

L'art. 2545-*octies*, inserito nella sezione V, dedicata alle modificazioni dell'atto costitutivo, dispone che le cooperative perdono il carattere della prevalenza - e le conseguenti agevolazioni di carattere fiscale - se per due esercizi consecutivi non siano rispettati i parametri individuati dall'art. 2513.

Analoghe conseguenze derivano, inoltre, dalla eventuale modifica delle condizioni statutarie e soggettive di prevalenza.

Precisa, però, l'art. 111-*bis* disp. att. che, sebbene al verificarsi di tali ipotesi le cooperative perdono il beneficio delle agevolazioni fiscali, non sussiste un obbligo di immediata devoluzione del patrimonio ai predetti fondi



# Unione mese

## Notiziario mensile

mutualistici, ritenendosi necessaria questa operazione, solo nel successivo caso di scioglimento o di trasformazione in società lucrative.

Per quanto riguarda le disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le società cooperative, merita di essere citata la previsione di cui all'art. 2518, che attribuisce al capitale sociale la funzione di copertura delle obbligazioni sociali, eliminando in radice la distinzione tra cooperative a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata.

Il successivo art. 2519 stabilisce che la cooperativa è disciplinata, per quanto non previsto specificamente negli artt. 2511 ss., sulla base del rinvio alle norme sulla società per azioni.

Il secondo comma della medesima disposizione precisa, tuttavia, che nelle società cooperative con **meno di venti soci** ovvero con lo stato patrimoniale non superiore a **1 milione di euro**, l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata.

### 2. La costituzione della società

L'art. 2521 stabilisce il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto di una società cooperativa.

Per molti versi, la disciplina riproduce quanto previsto in tema di società per azioni. Le sole previsioni specifiche, attinenti allo scopo mutualistico, sono quelle che riguardano l'oggetto sociale, i requisiti dei soci, i ristorni, i regolamenti interni.

Coerentemente con la vecchia disciplina, è mantenuto il diritto delle società cooperative di svolgere l'attività anche con terzi, ma tale volontà deve necessariamente risultare dall'atto costitutivo. Qualora questo nulla disponga al riguardo, tale attività deve ritenersi preclusa.

Una volta redatto, l'atto costitutivo deve essere depositato, entro **20 giorni**, all'ufficio del Registro delle imprese nella circoscrizione ove ha sede la società (art. 2523).

L'atto costitutivo può essere modificato nel corso della vita della società.

Le relative modifiche si attuano con delibera dell'assemblea a norma dell'art. 2480, se alla cooperativa si applicano le norme che regolano la società a responsabilità limitata, e dell'assemblea straordinaria se si applicano quelle delle società per azioni.

L'atto pubblico con il quale si procede alle modifiche va depositato, entro 30 giorni, al Registro delle imprese e la delibera di modifica ha effetto solo dopo questo momento.

Il cambiamento dell'indirizzo della società cooperativa non comporta modifica dell'oggetto sociale, ma il nuovo indirizzo comprendente via e numero civico va depositato a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

Le regole che attengono al funzionamento della società sono contenute, invece, nello statuto, che deve intendersi parte integrante dell'atto costitutivo, anche se forma oggetto di atto separato (art. 2521, co. 3).

Come sottolineato, al fine di beneficiare degli sgravi di natura tributaria, nelle cooperative a mutualità prevalente, lo statuto deve necessariamente prevedere le clausole di cui all'art. 2514, co.1.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Così come per le società di capitali, anche l'atto costitutivo di una società cooperativa può prevedere un'apposita clausola statutaria, al fine di devolvere ad arbitri la risoluzione di future controversie tra soci o tra soci e società (sulla clausola compromissoria si veda la nostra Circolare n. u3599 del 25.6.2003).

Va, infine, sottolineato che, in conformità con quanto stabilito dalla legge n. 142 del 2001 per le *cooperative di lavoro*, la nuova disciplina stabilisce che i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati, oltre che dalle disposizioni contenute nell'atto costitutivo-statuto, anche da regolamenti che determinano le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci.

Per quanto specificamente concerne il **regime transitorio**, il legislatore ha seguito la stessa impostazione adottata per le società di capitali.

Tuttavia, al fine di consentire alle società cooperative di adeguarsi alle nuove previsioni, è stato accordato un periodo transitorio particolarmente lungo. Ai sensi dell'art. 223-*duodecies*, infatti, le cooperative preesistenti all'entrata in vigore della riforma devono uniformare l'atto costitutivo o lo statuto alle nuove disposizioni entro il **31 dicembre 2004**.

Inoltre, dall'1 gennaio 2004, non è più possibile iscrivere nel Registro delle imprese società cooperative il cui atto costitutivo o statuto non siano conformi alla nuova disciplina.

Coerentemente con quanto previsto nella disciplina previgente alla riforma, l'art. 2522 richiede, ai fini della valida costituzione di una cooperativa, almeno **nove soci**. Se tale numero diviene inferiore, il secondo comma dispone, a pena di scioglimento della società, la ricostituzione della richiesta pluralità dei soci, nel termine di un anno.

Il legislatore ha previsto, tuttavia, nel secondo comma dell'art. 2522, la possibilità di costituire una cooperativa con **tre soli soci**, che siano però necessariamente **persone fisiche**. La disciplina di questa cooperativa è retta dalle norme sulle SRL.

Sebbene quindi la riforma abbia eliminato la disciplina della **piccola società cooperativa** - contenuta nella legge del 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. legge Bersani) - l'art. 111-*septies* disp. att. prevede, per le piccole cooperative esistenti, un obbligo di trasformazione entro il 31 dicembre 2004, secondo la disciplina contenuta nel citato art. 2522.

### 3. Il capitale nelle società cooperative

Coerentemente con la disciplina previgente, il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Le variazioni del capitale sociale non comportano pertanto modificazioni dell'atto costitutivo.

Il capitale può essere suddiviso in quote o in azioni, a seconda che la cooperativa abbia adottato, come modello di riferimento, lo schema della SRL o della SPA.

Il primo comma dell'art. 2525 precisa che il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro, né essere superiore a 500.

Se la legge non dispone diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a 100 mila euro, né tante azioni, il cui valore nominale superi tale somma.



# Unione mese

## Notiziario mensile

L'atto costitutivo può, tuttavia, elevare il limite previsto nel primo comma sino al 2% del capitale sociale, ma le azioni che eccedono tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e i relativi diritti patrimoniali destinati a riserva indivisibile, a norma dell'art. 2545-ter.

### 4. I soci nelle società cooperative

Al fine di valorizzare la funzione della gestione di servizio nei confronti di un più ampio numero di soci, il capitale sociale delle cooperative non è determinato in un ammontare prestabilito e può essere modificato in ogni momento. Le società cooperative mantengono, quale elemento distintivo, una struttura aperta, che facilita l'adesione di quanti sono realmente interessati allo scambio mutualistico.

In tal senso, l'art. 2527 stabilisce che l'atto costitutivo deve definire i requisiti soggettivi di ammissione e la relativa procedura.

A differenza del regime previgente, l'atto costitutivo si limita a fornire dei criteri di carattere generale, che consentano di operare una valutazione di compatibilità dei soci aderenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica che la società va a svolgere.

Sotto il profilo procedurale, il socio che intende aderire ad una società cooperativa dovrà farne richiesta agli amministratori, i quali possono accoglierla o respingerla.

In caso di rigetto, il socio ha 60 giorni di tempo per comunicare al richiedente la motivazione del diniego.

Il socio respinto potrà comunque appellare tale decisione entro 60 giorni dalla comunicazione dinanzi alla assemblea della cooperativa, che si pronuncerà sulla istanza nella prima riunione utile.

In ogni caso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2528 gli amministratori sono sempre tenuti ad informare i soci, nella redazione allegata al bilancio, sulle determinazioni assunte circa le domande di nuove ammissioni.

Coerentemente con i criteri fissati in legge delega, miranti a consentire anche alle società cooperative l'emissione di "*strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi*", il D.Lgs. n. 6/2003 ha consentito la presenza di **soci finanziari**, estranei alle finalità mutualistiche, ma interessati a perseguire la remunerazione di quanto conferito.

In linea con quanto già previsto dalla l. n. 59/1992, che aveva introdotto gli istituti dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, l'art. 2526 accentua la possibilità per le cooperative di ricorrere al capitale di rischio e di debito e di disporre di adeguati strumenti di capitalizzazione, al fine di competere sul mercato e di finanziare lo sviluppo imprenditoriale.

Diversamente da quanto previsto per i soci cooperatori, questa nuova categoria di soci non è soggetta alle limitazioni disposte dall'art. 2514, né al divieto posto, per le sole cooperative diverse, dall'art. 2545-quinquies che, come si avrà modo di precisare, subordina la distribuzione dei dividendi al raggiungimento di un preciso rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo della società.

Precise limitazioni sono invece disposte nel riconoscimento dei c.d. diritti amministrativi, al fine di prevenire posizioni di supremazia dei finanziatori sui soci cooperatori e per consentire a questi ultimi di continuare ad esercitare le funzioni di governo e di indirizzo della società, nel rispetto delle peculiarità strutturali (parità di trattamento, voto capitaro, democraticità ecc.) dell'impresa mutualistica. È così disposto che i diritti di voto attribuibili ai soci finanziari non possono superare un terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in



# Unione mese

## Notiziario mensile

assemblea generale (art. 2526, co. 2); che la rappresentanza dei finanziatori negli organi sociali sia limitata nella misura massima di un terzo della composizione dei diversi organi (artt. 2542, co.4, 2543, co.3, 2544, co. 2 e 3).

Si segnala, per ragioni di completezza, la modifica terminologica apportata dal decreto correttivo n. 37 del 6 febbraio 2004 (v. nostra Circolare n. u554 del 3.2.2004), che ha esteso, anche alle cooperative, la possibile coesistenza in capo ai possessori di strumenti finanziari di diritti "*patrimoniali o anche amministrativi*".

Va, infine, evidenziato che le società cooperative che hanno assunto le regole delle SRL possono, ai sensi del quarto comma dell'art. 2526, offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.

In maniera innovativa, la riforma societaria ha inoltre previsto che l'atto costitutivo possa introdurre nella compagine cooperativa una categoria speciale di soci in ragione "*dell'interesse alla loro formazione*" ovvero del loro "*inserimento nell'impresa*" (art. 2527), determinandone i diritti e gli obblighi.

La categoria del **socio "in prova"**, il cui numero complessivo, in ogni caso, non può superare un terzo della totalità di operatori, sarà ammessa a usufruire dei diritti che spettano a tutti i soci operatori, con piena equiparazione a questi ultimi, decorso un periodo massimo di cinque anni.

### 5. Riserve, utili, ristorni

In ragione della particolare struttura che caratterizza le società cooperative, è opportuno illustrare alcuni aspetti peculiari del regime patrimoniale alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma.

Per quanto concerne le riserve, l'art. 2545- *ter* definisce come **indivisibili**, quelle riserve che, per espressa previsione di legge o dell'atto costitutivo, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento delle società.

Il secondo comma dell'articolo in commento precisa che la loro utilizzabilità, in caso di perdite di esercizio, è subordinata al previo esaurimento di quelle riserve che la società aveva destinato a aumento di capitale ovvero di quelle che possono essere ripartite tra i soci, in caso di scioglimento della società.

Il successivo art. 2545-*quater*, che disciplina invece la **riserva legale**, prevede che qualunque sia l'ammontare del fondo, ad esso devono essere destinati *almeno il 30% degli utili*, innalzando, così, il previgente limite del 20%.

Dopo tali accantonamenti, una quota degli utili netti deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 2545-*quater*, co. 1).

Diversamente disciplinata è la distribuzione degli utili nell'ambito delle cooperative a mutualità prevalente rispetto a quanto previsto per le cooperative diverse.

Come si è avuto modo di precisare, nell'ambito delle società cooperative a mutualità prevalente, l'art. 2514, co. 2, dispone che gli statuti delle stesse debbano prevedere il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo stabilito per i dividendi ovvero di distribuire le riserve tra i soci operatori.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Nelle cooperative diverse, invece, l'assegnazione delle riserve divisibili può avvenire, solo se, il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società, è superiore ad un quarto (art. 2545-*quinquies*, co. 2).

Le riserve divisibili possono essere distribuite, previa determinazione dell'atto costitutivo, attraverso:

- l'emissione di strumenti finanziari;
- l'aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede, inoltre, che all'atto dello scioglimento del rapporto sociale, le riserve divisibili spettanti al socio siano assegnate in un'unica soluzione attraverso l'emissione di titoli di finanziamento, sempreché lo statuto non disponga diversamente, mentre l'assegnazione dei titoli è obbligatoria ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

Nessun limite di distribuzione il legislatore ha applicato, invece, ai **ristorni**, liberamente distribuibili da tutte le società cooperative, anche da quelle a mutualità prevalente.

Discostandosi dalla originaria posizione espressa nella legge delega, che si limitava a disciplinare il concetto di ristorno in relazione alle sole *"cooperative diverse da quelle costituzionalmente riconosciute"*, il legislatore delegato ha esteso tale elemento a tutte le categorie di società cooperative, in quanto indice apprezzabile della natura mutualistica della organizzazione sociale.

Come noto, i ristorni non sono una forma di remunerazione del capitale investito, ma rappresentano una modalità tecnica per attribuire ai soci operatori il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.

In ragione di questa diversità strutturale, ai ristorni non possono essere applicate le limitazioni che la legge pone alla distribuzione degli utili, sempreché l'atto costitutivo dia indicazione dei criteri di ripartizione tra i soci sulla base della quantità e qualità degli scambi mutualistici (art. 2545-*sexies*, co.1).

Sotto il profilo procedurale, il legislatore ha previsto che l'assemblea possa avvalersi di diverse modalità per deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio, così individuate nel comma terzo dell'articolo in esame:

- aumento proporzionale delle rispettive quote o emissione di nuove azioni (anche in deroga ai limiti quantitativi dell'art. 2525);
- emissione di strumenti finanziari.

## 6. La disciplina degli organi sociali

### 6.1. L'assemblea

Nel delineare la nuova disciplina dell'organo assembleare, il legislatore della riforma ha mantenuto invariati i principi fondamentali che regolano questo istituto.

In applicazione del principio *"una testa un voto"*, il peso di ciascun socio cooperatore è svincolato dall'ammontare della partecipazione sociale, ai fini dell'esercizio del diritto di voto. Solo ai soci persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o al numero dei loro membri (art. 2538, co. 3).



# Unione mese

## Notiziario mensile

Al fine di evitare indebite manipolazioni dei soci ammessi all'ultima ora, si è altresì conservata la regola che subordina l'esercizio del diritto di voto ai soli soci che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Per facilitare la partecipazione della compagine sociale al processo decisionale, l'atto costitutivo può prevedere il voto per corrispondenza o per telecomunicazione. La piena validità dei voti espressi per corrispondenza è subordinata, tuttavia, all'indicazione per esteso della deliberazione proposta nell'avviso di convocazione. E, infatti, qualora siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i relativi voti espressi per corrispondenza non sono computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (art. 2538, ult. co.).

Per quanto infine concerne la rappresentanza, l'art. 2359 innalza a 10, nelle cooperative disciplinate dalle norme della società per azioni, il limite massimo di soci che ciascun socio può rappresentare in assemblea.

Va, infine, precisato che, qualora la cooperativa emetta **strumenti finanziari con diritto di voto**, la nuova disciplina rimette all'atto costitutivo la determinazione dei limiti del diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. La norma si riferisce espressamente agli strumenti finanziari partecipativi sottoscritti da chi è già soci, fermo restando che possono esistere strumenti finanziari con voto sottoscritto da terzi non soci.

### 6.2. Le assemblee separate

Al fine di agevolare la partecipazione dei soci ed il raggiungimento delle necessarie maggioranze, il legislatore ha mantenuto, nell'ambito delle società cooperative con ampia compagine sociale e territorialmente articolate, l'istituto delle assemblee separate.

Come noto, questo istituto consente di realizzare una formazione progressiva della volontà sociale, che si articola in assemblee parziali, formate da soci appartenenti ad una certa categoria, che nominano i propri delegati per l'assemblea generale della società.

Ai sensi dell'art. 2540, l'atto costitutivo può prevedere **assemblee separate facoltative**, per specifiche materie o in presenza di particolari categorie di soci, e **assemblee separate obbligatorie**, per le sole cooperative con più di 3000 soci, che svolgono la propria attività in più province ovvero per quelle che abbiano più di 500 soci e realizzino più gestioni mutualistiche.

Sebbene la nuova normativa rimetta agli statuti la disciplina delle assemblee separate, è però necessario che i delegati nominati per la partecipazione alla riunione generale siano soci e sia comunque garantito il rispetto delle minoranze espresse dalla assemblee separate.

Coerentemente con la disciplina previgente, è fatto divieto di tenere assemblee separate in quelle cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati.

### 6.3. Assemblee speciali

Distinto dall'istituto delle assemblee separate è quello delle **assemblee speciali**, che trova compiuta disciplina all'interno dell'art. 2541.

La norma, che mira a garantire un'adeguata tutela ai possessori delle diverse categorie di strumenti finanziari, dispone che, qualora siano emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto, le assemblee speciali di ciascuna categoria, possono deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:



# Unione mese

## Notiziario mensile

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;
- sulle eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce e transazioni;
- sulla costituzione del fondo necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori di strumenti finanziari e sulla redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;
- sull'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti dei possessori di strumenti finanziari;
- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione di strumenti finanziari.

### 6.4. I sistemi di amministrazione e controllo

In considerazione del rinvio contenuto nell'art. 2519, co. 1, la cooperativa che adotti le regole della SPA può liberamente scegliere uno dei tre diversi modelli di amministrazione introdotti dalla riforma (sui sistemi di amministrazione e controllo nelle SPA v. il § 4.2.3. della nostra Circolare n. u1661 del 21.3.2003).

Ai sensi dell'art. 2521, co. 3, n.10, l'atto costitutivo deve indicare il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, specificando quali tra essi hanno la rappresentanza.

L'art. 2544 chiarisce però che, indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato, gli amministratori non possono delegare, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 2381, co. 4, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

Se la scelta dell'autonomia privata ricade sul **modello tradizionale**, si applicheranno le norme della SPA, in quanto compatibili con quanto previsto specificamente dal Titolo VI.

Tra le norme di *governance* cui si rinvia, merita attenzione l'art. 2387 che stabilisce la facoltà dello statuto di "*subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*", anche mutuati dai codici di comportamento redatti da associazioni di categoria.

Nell'ipotesi in cui la cooperativa opti per il sistema dualistico, lo statuto della società dovrà prevedere che l'amministrazione sia esercitata da un *consiglio di gestione*, al quale si applicano le norme riguardanti gli amministratori e il consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale, mentre dovrà riservare la funzione di controllo al *consiglio di sorveglianza*.

È opportuno precisare che, i possessori di strumenti finanziari possano eleggere, seppure entro il limite massimo di un terzo, i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione (art. 2544, co. 2).

Se la cooperativa adotta il sistema monistico, lo statuto può prevedere che l'amministrazione sia di competenza di un *consiglio di amministrazione*, nel quale almeno la metà dei componenti deve avere i requisiti di indipendenza indicati dalla legge. L'attività di controllo sarà invece riservata al *comitato per il controllo sulla gestione*, la cui nomina è di competenza del consiglio di amministrazione.

Precisa, però, il terzo comma dell'art. 2544 che "*(...) agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo*".



# Unione mese

## Notiziario mensile

Per quanto riguarda gli altri aspetti funzionali e organizzativi si applicano le norme di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti.

### 6.5. I diritti dei soci

Per le società cooperative cui si applica la disciplina delle SPA il legislatore della riforma ha attribuito ai soci rappresentativi di una minoranza qualificata (il 10%, ovvero il 5% quando la cooperativa ha più di tremila soci) notevoli ed incisivi poteri di controllo sui libri amministrativi, oltre al già previsto diritto di ispezione dei libri sociali indicati nel primo comma, nn. 1) e 3), dell'art. 2421 spettante a qualsiasi socio di SPA (in ragione del rinvio dell'art. 2545-*bis* all'art. 2422).

Il rafforzamento della tutela informativa dei soci nei confronti dell'organo amministrativo trova giustificazione nel peculiare regime dei diritti patrimoniali dei soci di una cooperativa e si concreta nel *"diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste"*. I medesimi diritti non spettano *"ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società"* (art. 2545-*bis*, co. 1 e 2).

Per i soci delle cooperative cui si applica la disciplina delle SRL, un potere di controllo e di informazione ancora maggiore è garantito dal rinvio all'art. 2476, co. 2, che, come noto, attribuisce a ciascun socio non amministratore il *"diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali"* nonché il diritto *"di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione"*.

### 6.6. Gli organi di controllo

L'art. 2543, co. 1, genericamente rubricato *"Organo di controllo"*, dispone l'obbligatorietà del collegio sindacale nell'ambito di quelle sole società cooperative il cui capitale risulti inferiore a quello minimo stabilito per le SPA (pari a 120.000 euro) o che per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-*bis* (che ricordiamo essere: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità), nonché quando le società emettano strumenti finanziari non partecipativi.

Il legislatore ha così evitato di gravare di costi eccessivi quelle società cooperative dalle dimensioni minori, che con molta probabilità rinverranno la propria disciplina a quanto previsto per le SRL, nelle quali il controllo interno sulla gestione potrà essere esercitato dagli stessi soci, ai sensi del nuovo art. 2476.

Qualora, invece, la cooperativa adotti la medesima forma giuridica della SPA, il controllo sull'amministrazione è affidato, rispettivamente, al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione, a seconda del modello prescelto.

Giova precisare che il mero rinvio alla disciplina delle SPA può sollevare non poche perplessità di ordine pratico, prima ancora che giuridico.

Evidenti difetti di coordinamento presenta, inoltre, la disciplina dell'organo di controllo esterno con quella relativa all'obbligo di certificazione del bilancio, che il D. Lgs. n. 220/2002 pone per le società cooperative che superino alcuni determinati parametri (valore della produzione superiore a 60 milioni di euro; riserve indivisibili superiori a 4 milioni di euro; prestiti o conferimenti dei soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro) evidentemente diversi da quelli di cui al richiamato art. 2477.



# Unione mese

## Notiziario mensile

In deroga al principio del *voto capitario*, la nuova disciplina riserva allo statuto la possibilità di prevedere, nell'elezione dell'organo di controllo, l'attribuzione del diritto di voto ai soci in proporzione alla quota o alle azioni possedute o in proporzione della partecipazione allo scambio mutualistico. In ogni caso, al fine di tutelare la funzione mutualistica della cooperativa, il terzo comma dell'art. 2543 consente ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi la possibilità di eleggere sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo, sempreché lo statuto non disponga diversamente.

### 6.7. Il controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ.

Superando un problema aspramente dibattuto, il nuovo art. 2545-*quinquiesdecies*, in attuazione della legge delega che espressamente prevede l'introduzione, nell'ambito della disciplina delle società cooperative del controllo giudiziario, estende l'applicazione dell'art. 2409 a tutte le società cooperative.

Il tribunale investito del ricorso ex art. 2409 non può tuttavia adottare nessun provvedimento se risulti già avviato il procedimento di controllo amministrativo, con la nomina di un ispettore o di un commissario.

Sotto il profilo procedurale, la norma prevede che se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, i soci che siano titolari del decimo del capitale sociale possono presentare denuncia al tribunale, da notificare anche all'autorità governativa. Nelle cooperative con più di 3000 soci, la richiesta deve essere avanzata da almeno un ventesimo dei soci.

## 7. La trasformazione in società lucrative

La sezione V del Titolo in esame è dedicata alle **modificazioni dell'atto costitutivo**.

Rinviano a quanto precisato in merito alla perdita della mutualità prevalente per eliminazione delle clausole Basevi ovvero per il mancato rispetto dei requisiti della prevalenza di cui all'art.2513, per due esercizi consecutivi, merita particolare attenzione, quale ipotesi di modificazione dell'atto costitutivo, la nuova disciplina della **trasformazione**, contenuta negli artt. 2545-*decies* e 2545-*undecies*.

Come anticipato nella nostra Circolare n. u5122 del 23.9.2003, la riforma del diritto societario è intervenuta in maniera significativa sulla disciplina delle trasformazioni, diversificandone le possibili ipotesi (*evolutiva, involutiva, eterogenea*) e semplificando notevolmente i passaggi procedurali.

Nell'ottica di ampliamento e crescita delle imprese, il legislatore ha accordato la possibilità di trasformazione anche alle società cooperative.

L'art. 2545-*decies* ammette, infatti, per le sole **cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente**, il passaggio in società di persone, di capitali o in consorzi, superando l'antico divieto posto dall'art. 14 della Legge Basevi.

La vecchia disciplina precludeva alle cooperative di trasformarsi in società lucrative al fine di evitare opportunistiche appropriazione delle riserve (accumulate anche grazie ai vantaggi di natura fiscale) da parte dei soci della nuova società.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Analoghe esigenze di tutela sono state tuttavia garantite anche dal legislatore della riforma, che ha modellato l'istituto della trasformazione nell'ambito delle cooperative con alcuni correttivi che dovrebbero arginare gli effetti derivanti da un possibile uso distorto.

L'art. 2545-*undecies* pone, infatti, in capo alla trasformanda cooperativa l'obbligo di devolvere ai fondi mutualistici "(...) il valore effettivo dell'attivo patrimoniale esistente alla data della trasformazione, dedotto il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società".

All'ultimo comma la norma stabilisce che gli amministratori devono allegare alla proposta di trasformazione una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale che attesti il valore effettivo e non meramente contabile del patrimonio dell'impresa, al fine di garantire la consistenza patrimoniale della nascente società lucrativa e di accertare il credito vantato dai fondi mutualistici.

Una specifica disciplina transitoria è prevista per quelle società cooperative esistenti prima dell'entrata in vigore della riforma, che intendano trasformarsi in società lucrative.

Alle cooperative che, prima dell'entrata in vigore della riforma, hanno adottato e osservato le c.d. *clausole Basevi*, l'art. 223-*quaterdecies* disp. att. estende l'obbligo di devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione il patrimonio in essere alla data della trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della società.

Attraverso questo correttivo, il legislatore ha consentito anche alle società che rientrerebbero, secondo la nuova disciplina, nella categoria di società a mutualità prevalente, di procedere a trasformazione, anziché a scioglimento e cessazione dell'attività, come accadeva nel vigore della vecchia disciplina.

Per quanto, infine, concerne le cooperative che non abbiano adottato le clausole mutualistiche di cui al citato art. 14 del D.P.R. n. 601/73 - e che dunque non hanno fruito delle agevolazioni fiscali previste dal citato decreto - l'art. 223-*quinqüesdecies* disp. att. consente la trasformazione in *società lucrative*, con le maggioranze di cui al secondo comma dell'art. 2545-*decies*, con il solo obbligo di devolvere le riserve indivisibili di cui all'art. 2545-*undecies*, salva la rinuncia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'art. 2545-*ter* co. 1, dal 1° gennaio 2004. È evidente che, in questo caso, la devoluzione si giustifica limitatamente a quella parte di riserve che hanno goduto del beneficio della intassabilità.

Va, peraltro, precisato che il citato decreto correttivo ha aggiunto all'art. 223-*quinqüesdecies* un comma ulteriore, il quale dispone per le cooperative trasformate in società lucrative, che non accedono ai benefici fiscali, l'obbligo di devolvere alla riserva legale il **20%** degli utili netti annuali, e non anche il 30%, come richiesto dall'art. 2544-*quater*.

### **8. Scioglimento e liquidazione delle società cooperative e scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio**

La normativa sulle cooperative richiama le cause di scioglimento previste dall'art. 2484 per tutte le società di capitali (si veda la nostra Circolare n. u628 del 6.2.2004), con la sola differenza che, in ragione della libera variabilità del capitale sociale, solo la sua perdita totale determina scioglimento della cooperativa (art. 2545-*duodecies*).



# Unione mese

## Notiziario mensile

Va peraltro aggiunto che le cooperative si sciolgono:

- per riduzione del numero dei soci al di sotto del numero minimo di nove, se questo non viene reintegrato nel termine massimo di un anno (art. 2522, co. 3);
- per l'applicazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento (art. 2545-*terdecies* c.c.);
- per provvedimento dell'autorità governativa, qualora la società non persegua in fatto lo scopo mutualistico ovvero, per due anni consecutivi, non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione (art. 2545-*septiesdecies*).

Indipendentemente dalla causa di scioglimento, tutte le cooperative devono devolvere il patrimonio indivisibile ai fondi mutualistici.

Lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ad un socio, può avere luogo nei casi di recesso, di morte e di esclusione. Queste tre singole fattispecie sono illustrate brevemente di seguito.

### 8.1. Il recesso del socio

La disciplina del recesso dettata dal legislatore della riforma societaria si presenta più flessibile rispetto al regime previgente che favoriva un'interpretazione giurisprudenziale restrittiva delle ipotesi di recedibilità dei soci.

Anche nelle società cooperative, così come avvenuto per le società di capitali, il legislatore ha facilitato il meccanismo di uscita dei soci dalla cooperativa, lasciando ampio spazio all'autonomia statutaria nell'individuazione delle cause di recesso.

Sotto il profilo procedurale, la nuova normativa non introduce mutamenti sostanziali: la struttura di base del recesso viene integrata con il recepimento di concetti già delineati dalla dottrina e dalla giurisprudenza prima della riforma.

L'art. 2532 continua a riconoscere due distinti tipi di recesso, legale e statutario, preferendo rinviare alla legge e all'autonomia delle parti l'individuazione dei casi concreti in cui il socio cooperatore può recedere (co. 1).

L'unica ipotesi di **recesso legale**, prevista per le cooperative dall'art. 2530 ult. co., riguarda l'eventuale divieto statutario di cessione delle azioni o delle quote di partecipazione; l'esercizio arbitrario del diritto di recesso, per il solo fatto che nell'atto costitutivo è previsto il divieto di trasferimento della partecipazione sociale, è sottoposto a due condizioni: l'obbligo di preavviso di 90 giorni e il decorso di due anni dall'ingresso del socio in società.

Oltre alla fattispecie specificamente regolata, la norma di rinvio di cui all'art. 2519 consente di applicare alle società cooperative soggette al regime della SPA o della SRL le disposizioni dettate in tema di recesso legale rispettivamente disciplinate dagli artt. 2437 e 2473.

A differenza delle società lucrative, l'art. 2532 vieta espressamente il **recesso parziale**. Il forte legame tra rapporto sociale e rapporto mutualistico, che caratterizza le cooperative, non consente, infatti, un disinvestimento della partecipazione sociale limitato ad una parte del capitale conferito.

La fonte principale della disciplina del recesso nelle imprese cooperative è comunque lo **statuto**. L'intento del legislatore è chiaramente volto a favorire l'adozione di ipotesi di recesso formulate "su misura", a seguito di una attenta e ponderata valutazione delle esigenze del singolo socio, conformemente ai principi della porta aperta e della variabilità del capitale sociale, anche se esse comportano l'abbandono dalla società per il venir meno



# Unione mese

## Notiziario mensile

dell'interesse a partecipare allo scopo mutualistico. Tuttavia, per evitare la possibilità di un recesso convenzionale arbitrario ed immotivato, l'art. 2521, n. 7, che disciplina il contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo, richiede l'indicazione delle *"condizioni per l'eventuale recesso"*, fermo restando che è *"nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso"* nelle ipotesi previste dalla legge (art. 2437, co. 6).

Quanto alle **modalità** ed agli **effetti** del recesso, la relativa dichiarazione deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata. Il nuovo art.2532 non prescrive più di procedere all'annotazione della dichiarazione nel libro dei soci, essendo tale formalità priva di efficacia costitutiva, ma subordina gli effetti della dichiarazione all'accoglimento della domanda da parte degli amministratori. La legge attribuisce, infatti, una competenza esclusiva all'organo amministrativo, il quale, entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione, deve accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge o dallo statuto, dando immediata comunicazione al socio dell'eventuale esito negativo della verifica.

Il rigetto della dichiarazione di recesso fa sorgere il diritto del socio a proporre opposizione innanzi al tribunale entro i 60 giorni successivi alla comunicazione (art. 2532, co. 2), per veder tutelate le proprie istanze di fronte a presunti comportamenti ostruzionistici - diniego ingiustificato - dell'organo sociale.

L'esercizio del recesso determina il diritto del socio recedente alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, che deve avvenire sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la causa di scioglimento del rapporto. Circa le modalità di liquidazione, l'art. 2535 lascia ampio spazio all'autonomia privata, stabilendo che nell'atto costitutivo vadano indicati i criteri di liquidazione della partecipazione sociale, sul presupposto che il valore minimo della quota rimborsabile è rappresentato dal nominale, eventualmente ridotto *"in proporzione alle perdite imputabili a capitale"*.

Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende il sovrapprezzo, ove versato all'ingresso nella cooperativa e *"qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale"* ex art. 2545-*quinquies*, co. 3 (art. 2535, co. 2), ma non può comunque comprendere il valore delle riserve indivisibili per legge o per disposizione dello statuto. Infine, il co. 3 dello stesso articolo dispone che *"il pagamento della quota deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio"* ovvero, se previsto dall'atto costitutivo e limitatamente per le quote o azioni assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545-*quinquies* e *sexies*, in rate comprensive degli interessi legali, entro un termine massimo di 5 anni.

La medesima disciplina in materia di liquidazione si applica anche per le altre due cause di interruzione del vincolo associativo descritte di seguito ai §§ 8.2 e 8.3), ossia esclusione e morte del socio.

### 8.2. Esclusione del socio

Il nuovo art. 2533 specifica i casi di esclusione del socio dalla compagine associativa, richiamando, in aggiunta ai casi previsti dalla legge (come l'ipotesi del mancato pagamento delle quote o delle azioni ex art. 2531) e dall'atto costitutivo, le ipotesi di gravi inadempienze, la mancanza o perdita dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla società. Il rinvio alle cause di esclusione disciplinate, in tema di società di persone, dagli artt. 2286 e 2288, co. 1, testimonia la grande considerazione che assume la persona del socio nella struttura cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o dall'assemblea, se lo dispone l'atto costitutivo, dopo attenta verifica della sussistenza delle condizioni per l'esclusione indicate nell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2521, comma 3, n. 7.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Il socio escluso può proporre opposizione al tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.

Effetto immediato dell'esclusione è la perdita della qualità di socio e la contestuale risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Una disciplina speciale è prevista dalla legge 3 aprile 2001, n.142 relativamente all'esclusione del socio nelle cooperative di lavoro.

### 8.3. Morte del socio

L'art. 2534 prevede che la morte del socio determina l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione dei rapporti mutualistici in corso. In tal caso il diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni sorge in capo agli eredi.

L'atto costitutivo può prevedere la continuazione del rapporto sociale, purché gli eredi abbiano i requisiti per appartenere alla società; in caso di pluralità di eredi deve essere nominato un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile tra gli stessi e la società dia il proprio consenso (art. 2534, co. 2).

### 8.4. Responsabilità del socio uscente

Un'importante innovazione in tema di scioglimento del rapporto sociale del socio è quella relativa alla responsabilità del socio uscente.

L'art. 2356 dispone che, per un anno dal giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento, il socio, ma anche i suoi eredi, rispondono verso la società per il pagamento dei conferimenti non ancora versati. A garanzia dei creditori sociali, è stata, inoltre, introdotta una sorta di revocatoria *ex lege* "di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni" se entro un anno dallo scioglimento si manifesta l'insolvenza della società (art. 2356, co. 2).

Mentre, al fine di evitare che l'attivazione di procedure esecutive nei confronti di singoli soci determini l'ingresso in società di terzi acquirenti senza il controllo degli amministratori, il nuovo art. 2537 prevede che per tutta la durata della società "il creditore particolare del socio cooperatore (...) non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni del medesimo".

## 9. Il gruppo cooperativo paritetico

Come anticipato nella nostra Circolare n. u4304 del 31.7.2003, in materia di *gruppi di imprese*, la riforma ha disciplinato in ambito codicistico anche il fenomeno dei gruppi di società cooperative.

Anteriormente alla riforma, il nostro ordinamento conosceva forme di aggregazione fra imprese cooperative, così come disciplinate nelle leggi speciali che si occupavano del fenomeno. In particolare il riferimento è alla c.d. legge Basevi (artt. 27, 27-bis, 27-ter e 27-quinques) e all'art. 25, co. 2, del D. Lgs. n. 127 del 1991 che impone la redazione del bilancio consolidato alle società cooperative che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

È opportuno sottolineare che la riforma non ha abrogato queste norme. Come più volte sottolineato, l'art. 2520, co. 1, fa salve le disposizioni contenute in leggi speciali che regolano le cooperative.

Al gruppo cooperativo, la novella dedica una disciplina *ad hoc*, che delinea i tratti caratterizzanti di questa precipua tipologia di gruppo.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Al fine di garantire piena sintonia della struttura in forma di gruppo con il fine mutualistico, l'art. 2545-*septies* circoscrive i soggetti che possono far parte del gruppo cooperativo, introducendo un nuovo modello di gruppo paritetico fondato sulla omogeneità dei soggetti partecipanti.

La norma impone lo scopo mutualistico, ma non necessariamente la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, ammettendo accanto alle cooperative l'eventuale partecipazione dei soli enti pubblici e/o privati.

Sotto il profilo strutturale, il legislatore ha imposto un contenuto obbligatorio minimo, con cui più cooperative regolano la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese che rende il gruppo uno strumento duttile e facilmente adattabile alle esigenze delle diverse forme di aggregazione.

In tal senso, la norma richiede che siano indicati:

- le condizioni di adesione al gruppo e il recesso;
- i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;
- la cooperativa o le cooperative che dirigono il gruppo e i relativi poteri;
- la durata.

Il contratto deve essere depositato presso l'albo delle cooperative e deve indicare, oltre al componente cui è attribuita la direzione del gruppo, anche i criteri e le condizioni di adesione, nonché i criteri di compensazione e di distribuzione degli eventuali vantaggi derivati dall'attività in comune.

Particolarmente significativa appare la possibilità riconosciuta alle singole cooperative aderenti di recedere dal contratto, nell'ipotesi in cui le condizioni dello scambio diventino pregiudizievoli per i suoi soci.

Per informazioni: Servizio Fiscale - 035.275223/221/289/222/216